



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO ELETTORALE, VOLONTARIATO E PARI OPPORTUNITA'

Prot. n. 9918

Cagliari, 26 maggio 2015

Ai Responsabili degli Uffici elettorali
dei Comuni in cui si svolgeranno
le elezioni amministrative del 2015
LORO SEDI

Ai Dirigenti dei Servizi Elettorali delle
Prefetture della Sardegna
LORO SEDI

Oggetto: Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, anno 2015. Modalità applicative dell'art. 2, comma 2, della L. R. 18 marzo 2011, n. 10 e dell'art. 3 bis, comma 1, della L. R. 17 gennaio 2005, n. 2.

In merito alla specifica disciplina per la determinazione del quorum dei votanti nei Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, introdotta nell'ordinamento giuridico regionale dalla L. R. 18 marzo 2011, n. 10, il cui art. 2, comma 2, dispone che: *"Per determinare il quorum dei votanti nei **comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti** non sono computati fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune quelli iscritti all'anagrafe degli elettori residenti all'estero."*, si rende necessario definire le modalità applicative della succitata norma in coordinamento con il disposto dell'art. 71, comma 10, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ciò premesso, al fine di agevolare le operazioni elettorali delle imminenti consultazioni in oggetto, il competente ufficio elettorale dei comuni che rientrano nella fattispecie della succitata legge regionale dovrà consegnare ai presidenti delle sezioni elettorali l'elenco degli elettori che risultano iscritti all'anagrafe degli elettori residenti all'estero al momento del blocco delle liste elettorali (15° giorno antecedente la votazione).

L'ufficio elettorale di sezione e l'adunanza dei presidenti delle sezioni nel procedere alla determinazione dei quorum richiesti dall'art. 71, comma 10, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dovranno operare tenendo conto della norma regionale succitata, sottraendo al numero degli elettori del comune il numero degli elettori iscritti all'A.I.R.E., indicando esplicitamente nell'apposito paragrafo dei verbali (Mod. 225-AR e Mod. 306-AR) che "il numero degli elettori è stato calcolato al netto del numero degli elettori iscritti all'anagrafe degli elettori residenti all'estero".



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO ELETTORALE, VOLONTARIATO E PARI OPPORTUNITA'

Al contempo, si coglie l'occasione per ricordare che l'art. 3 bis, comma 1, della L. R. 17 gennaio 2005, n. 2 dispone che *"Nel secondo turno dell'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia il seggio elettorale è composto da un presidente, da tre scrutatori - di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente - e da un segretario"* riducendo, in tal modo, il numero dei componenti del seggio nel turno di ballottaggio. Al fine di dare attuazione alla suddetta norma regionale si ritiene, salvo il caso di espressa rinuncia da parte di uno degli scrutatori, che la commissione elettorale comunale possa estrarre a sorte, fra i quattro scrutatori designati per ciascun seggio elettorale per il primo turno di votazione, i tre scrutatori che dovranno comporre il seggio nel turno di ballottaggio.

Il seggio manterrà, invece, la stessa composizione del primo turno elettorale nel caso in cui le norme dispongono che il presidente del seggio, il segretario ed uno scrutatore debbano provvedere alla raccolta del voto anche al di fuori del seggio elettorale.

Si ricorda che nella Pubblicazione n. 14 "Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione" e nella Pubblicazione n. 21 "Istruzioni per le operazioni dell'adunanza dei presidenti delle sezioni" - consegnate a tutti i comuni e disponibili nel sito internet della Regione Sardegna- sono contenute dettagliate indicazioni in merito alle modalità applicative delle succitate leggi regionali.

il Direttore del Servizio
Dott.ssa Cinzia Laconi